



158 REG. SENT. 2005  
91 REG. GEN. 2005

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA**  
**LOMBARDIA**  
**(Sezione IV)**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso R.G. n. 91/2005 proposto da PAGAZZI STEFANO,  
rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Manini e Mario Violetta, nel  
cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, Via Monti n. 8

**contro**

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del  
Ministro pro-tempore, con l'Avvocatura dello Stato;  
l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del Direttore  
Generale pro-tempore;  
la Commissione esaminatrice del concorso, in persona del Presidente pro-  
tempore;

**e nei confronti di**

Zamboni Fedele;

**per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,**

del decreto di esclusione dal concorso riservato, per esami e titoli, a posti di insegnanti di religione cattolica nella scuola secondaria di secondo grado a causa della mancanza del requisito di servizio per almeno quattro anni continuativi nelle scuole statali o paritarie dall'anno scolastico 1993/1994 al 2002/2003, del 13.10.2004, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale.

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della pubblica istruzione;

VISTI gli atti tutti della causa;

Udito alla Camera di Consiglio del 25 gennaio 2005 il relatore Ref. Giovanni Zucchini e uditi altresì i procuratori delle parti, come da verbale; accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria;

considerato che ricorrono i presupposti per l'immediata definizione del ricorso a norma dell'art. 26 della Legge n. 1034/71, come sostituito dall'art. 9 della Legge n. 205/2000;

visto l'art. 21 della Legge n. 1034/71, come sostituito dall'art. 3 della Legge n. 205/2000;

udito sul punto i difensori delle parti;

#### FATTO E DIRITTO

Premesso che:

- con il ricorso in epigrafe il Sig. Stefano Pagazzi ha impugnato il provvedimento che lo esclude dal concorso riservato per insegnante di educazione cattolica nella scuola secondaria, per la presunta mancanza del requisito, previsto dal bando di concorso all'art. 2, del servizio per almeno quattro anni continuativi nelle scuole statali o paritarie;
- nel ricorso si denuncia l'erronea interpretazione del bando operata dall'amministrazione, avendo quest'ultima ritenuto che la continuità per almeno quattro anni nel servizio fra il 1993 ed il 2003 coincide con lo svolgimento del servizio per quattro anni consecutivi - cioè senza interruzione alcuna - nel medesimo decennio;
- appare effettivamente inaccettabile l'interpretazione data dall'amministrazione, visto che la nozione di continuità implica semplicemente che nei dieci anni di riferimento sia stato svolto il servizio per quattro anni, anche se con eventuali interruzioni fra gli stessi, non potendosi pertanto confondere la continuità con la consecutività nello svolgimento del servizio;
- l'interpretazione dell'amministrazione appare contraria non solo al dato letterale ma anche alle finalità perseguite dal bando stesso;
- risulta pacificamente in atti, né la circostanza è contestata dalla resistente, che il ricorrente ha prestato servizio con continuità per quattro anni fra il 1993 ed il 2003, soddisfacendo in tal modo il requisito del bando, così come correttamente inteso;

- il ricorso merita pertanto accoglimento;
- sussistono peraltro giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio;

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 25 gennaio 2005 con l'intervento dei magistrati:

- dr. Maurizio Nicolosi, Presidente,
- dr. Adriano Leo, Consigliere,
- dr. Giovanni Zucchini, Referendario, estensore.

*il Presidente*

dr. Maurizio Nicolosi



*il Magistrato estensore*

dr. Giovanni Zucchini

